

	- con Determinazione Direttoriale n. è stato	
	autorizzato l'espletamento di una procedura	
;	
	- con Determinazione Direttoriale n. è stata	
	disposta l'aggiudicazione della procedura	
;	
	- l'Appaltatore ha ottemperato a quanto richiesto dall'art. 1	
	del D.P.C.M. n. 187/91 con dichiarazioni rese in data	
;	
	- l'Appaltatore ha ottemperato a quanto previsto dal D. Lgs.	
	n. 159/2011 il	
	- per, è stato chiesto al Ministero	
	dell'Interno - Banca Dati Unica della Documentazione Antimafia	
	- il nulla osta ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011	
	dal quale risulta che alla data del a carico del	
	suindicato e dei relativi soggetti di cui	
	all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 non sussistono le cause di de-	
	cadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.	
	Lgs. n. 159/2011.	
	Tutto ciò premesso, considerando le premesse stesse parti in-	
	tegranti del presente accordo, le Parti, come sopra individua-	
	te, convengono e stipulano quanto segue.	
	ART. 1 - OGGETTO E CONTENUTO DELL'APPALTO	
	L'A.T.E.R. della Provincia di Roma, come sopra rappresentata,	

	affida all'appaltatore il quale, in persona come sopra, accetta l'appalto relativo ai lavori di efficientamento energetico localizzati nel Comune di Velletri Via G. Di Vittorio 1 - 19.	
	L'appalto comprende tutto quanto occorre per la piena e perfetta esecuzione e realizzazione delle opere oggetto dell'appalto stesso, in modo da darle completamente ultimate, fruibili, ed agibili in ogni loro parte.	
	La descrizione analitica dell'oggetto dell'appalto è contenuta nel Capitolato Speciale di Appalto e in tutti i documenti costituenti il progetto esecutivo che pur non allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.	
	L'intervento e le opere di che trattasi dovranno essere eseguite secondo: a) le clausole stabilite nel presente contratto; b) le norme e prescrizioni contenute nel capitolato speciale di appalto; c) le indicazioni di tutti gli elaborati grafici e dei documenti di cui si compone il progetto esecutivo posto a base di gara; d) le prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano operativo di sicurezza redatto dall'Appaltatore; e) le disposizioni del Capitolato Generale d'Appalto (D.M. LL.PP. n. 145/2000) per gli articoli ancora vigenti. L'Appaltatore dichiara a tutti gli effetti, che nella formulazione della propria offerta, ha tenuto conto di tutte le situazioni particolari e generali inerenti l'appalto oggetto del presente atto ed in particolare di avere	

	valutato tutti gli obblighi ed oneri indicati o richiamati nel	
	Capitolato Speciale d'Appalto e degli obblighi ed oneri com-	
	pensati nel corrispettivo dell'appalto di cui al successivo	
	art. 2 del presente contratto.	
	L'Appaltatore conferma in particolare:	
	- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto e	
	delle lavorazioni prescritte, degli interventi da realizzare	
	sia di tipo edile che impiantistico e dei relativi particolari	
	costruttivi e della loro integrale attuazione; - di avere let-	
	to e verificato tutte le relazioni e constatato la congruità	
	di tutti gli elaborati posti a base d'appalto, anche alla luce	
	degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con	
	particolare riferimento alla tipologia di intervento e alle	
	caratteristiche localizzative e costruttive; di avere formula-	
	to la propria offerta nel rispetto delle indicazioni proget-	
	tuali, in relazione alla propria organizzazione, alle proprie	
	tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze	
	di cantiere e al risultato dei propri accertamenti,	
	nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò	
	possa costituire motivo per ritardi o particolari indennità,	
	oltre al corrispettivo indicato al successivo art. 2; - di	
	assumere pertanto la piena e incondizionata responsabilità	
	nell'esecuzione delle opere appaltate ed i maggiori oneri che	
	dovessero derivare dagli eventuali adeguamenti suddetti, da	

	inserire negli elaborati esecutivi di cantiere.	
	L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad osservare, durante l'esecuzione dell'opera, le misure generali di tutela previste dal D. Lgs. n. 81/08 con particolare riferimento agli artt. 15-17-18 dello stesso. I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la supervisione e il controllo dell'Azienda appaltante, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, nonché delle disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.	
	L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto. Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo, oltre alle iniziative connesse all'osservanza della normativa sulla sicurezza precisata sopra, tutti gli ulteriori conseguenti oneri, con particolare riferimento:	
	- alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del programma di esecuzione dei lavori; - alla elaborazione di tutti	

	gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in	
	relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri	
	mezzi d'opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture,	
	da sottoporre all'approvazione del Direttore dei lavori per la	
	verifica del rigoroso rispetto del progetto esecutivo posto a	
	base d'appalto; - all'organizzazione razionale delle lavora-	
	zioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e	
	della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare	
	natura dell'intervento e dei luoghi e dell'eventuale interfe-	
	renza con le contestuali attività in corso di terzi o di altre	
	imprese, assicurando la sicurezza di lavoratori e di terzi ed	
	evitando di arrecare danni all'ambiente ed alle zone interes-	
	sate; - all'obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello	
	stato dei luoghi interessato dalla viabilità di cantiere e	
	all'eliminazione di ogni residuo di lavorazione.	
	Pertanto, nella piena conoscenza dell'importanza dell'appalto	
	e delle sue difficoltà e specialità di esecuzione, l'impresa	
	riconosce potersi l'appalto stesso compiere secondo le clauso-	
	le e le modalità stabilite o richiamate dal presente contrat-	
	to.	
	ART. 2 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO	
	L'importo dell'appalto a base di gara, compresi gli oneri per	
	la sicurezza ammonta a complessivi € di cui €	
 per lavori e € per oneri	
		6

	della sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A..	
	L'importo sopra indicato al netto del ribasso del 1,00 % è così determinato: totale ammontare netto contrattuale	
	dell'appalto pari ad di cui € per	
	lavori ed € per oneri	
	della sicurezza non soggetti a ribasso (oltre IVA e oneri accessori per legge).	
	ART. 3 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI	
	Le rate di acconto sono dovute, come descritto nel Capitolato Speciale di Appalto, che pur non essendo allegata al presente contratto ne costituisce parte integrante e sostanziale. Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.	
	La liquidazione dei certificati di pagamento è subordinata all'esibizione del DURC che attesti la regolarità contributiva dell'appaltatore. Si precisa che alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del	

	codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui	
	all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Si procede, pre-	
	via garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo	
	non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato	
	di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare	
	esecuzione.	
	ART. 4 - DIREZIONE LAVORI	
	I componenti dell'Ufficio Direzione Lavori hanno libero acces-	
	so al cantiere per lo svolgimento dei compiti di rispettiva	
	competenza, con il coordinamento del Direttore dei lavori, al	
	quale soltanto compete l'emanazione degli ordini di servizio.	
	Nello svolgimento dei compiti di rispettiva competenza sia i	
	Direttori operativi che gli Ispettori di cantiere hanno la fa-	
	coltà di impartire disposizioni a carattere temporaneo, che il	
	Direttore dei lavori provvederà a convalidare, integrare o mo-	
	dificare con tempestivo ordine di servizio. Tali disposizioni	
	temporanee, alle quali l'Appaltatore e i suoi incaricati sono	
	tenuti ad attenersi, saranno impartite dai suddetti componenti	
	dell'Ufficio della Direzione dei Lavori con iscrizione sul	
	giornale dei lavori e controfirmate dal Direttore del cantiere	
	o da persona dallo stesso incaricata di ricevere le disposi-	
	zioni in sua assenza. Gli eventuali esecutivi di cantiere re-	
	datti dall'Appaltatore per proprie esigenze organizzative e di	
	cantiere devono essere preventivamente sottoposti all'approva-	

zione del Direttore lavori.

ART. 5 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - CONSEGNA LAVORI

L'appalto prevede per i lavori una durata complessiva digiorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori determinata da apposito verbale, come descritto nel Capitolato Speciale di Appalto, che pur non essendo allegata al presente contratto ne costituisce parte integrante e sostanziale. In tema di termini e inadempimenti di esecuzione si applica quanto previsto al punto..... del Capitolato Speciale di Appalto, che pur non allegati al presente contratto ne costituisce parte integrante e sostanziale. Quando il direttore dei lavori accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la

	stazione appaltante su proposta del responsabile del	
	procedimento dichiara risolto il contratto.	
	In materia di risoluzione si applica l'art. 108 del D. Lgs. n.	
	50/2016 e s.m.i..	
	ART. 6 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE LAVORI	
	L'Appaltatore è tenuto a presentare al Direttore dei lavori,	
	entro 15 giorni dalla data di consegna degli stessi, per il	
	controllo della sua attendibilità e per la relativa	
	approvazione, un programma esecutivo dal quale siano	
	deducibili modalità e tempi secondo i quali intenda eseguire i	
	lavori, onde consentire al Direttore dei lavori medesimo la	
	verifica in corso d'opera del loro regolare svolgimento e del	
	rispetto delle scadenze contrattuali. Il programma	
	d'esecuzione, da redigere con l'impiego della tecnica GANTT di	
	programmazione lineare, deve riportare, oltre	
	all'articolazione temporale delle lavorazioni progressivamente	
	previste, atte a documentare l'attendibilità della previsione,	
	anche la specifica indicazione delle date in cui saranno	
	presumibilmente maturati gli importi, sia parziali che	
	progressivi, dell'avanzamento dei lavori.	
	L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del	
	programma:	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere; ▪ della riduzione o sospensione delle attività di cantiere 	

	per festività o godimento di ferie degli addetti ai	
	lavori;	
	▪ dell'eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori	
	in relazione alla specificità dell'intervento in edifici	
	abitati e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere.	
	Il programma esecutivo dei lavori, se approvato dalla	
	Direzione lavori previa acquisizione del parere favorevole del	
	Responsabile del procedimento, rimane vincolante per	
	l'appaltatore, ma non per l'Azienda appaltante che potrà	
	apportarvi modifiche in corso d'opera attraverso ordini di	
	servizio.	
	ART. 7 - ONERI A CARICO DELL'IMPRESA	
	Sono a carico della Società tutti gli oneri e gli obblighi	
	segnatamente indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, cui	
	si fa espresso rinvio, nonché tutti quelli che sono imposte	
	per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale	
	e Speciale d'Appalto.	
	ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
	Per quanto riguarda le disposizioni relative all'eventuale	
	risoluzione del contratto si rimanda al D. Lgs. n. 50/2016	
	s.m.i. e alla normativa vigente in materia.	
	ART. 9 - RECESSO	
	Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, c. 4-ter, e 92,	
	comma 4, del D. Lgs n. 159/2011, Ater della Provincia di Roma	
		11

	può recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs.	
	n. 50/2016 e s.m.i. in qualunque momento previo il pagamento	
	dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili	
	esistenti in cantiere nel caso di lavoro.	
	ART. 10 - SUBAPPALTO	
	L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle	
	disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e	
	s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione	
	Appaltante.	
	ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA	
	A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento delle	
	obbligazioni e di tutto quant'altro indicato o richiamato nel	
	presente contratto, l'Appaltatore ha costituito una cauzione	
	definitiva infruttifera quietanzata e prodotta in atti presso	
	l'Ufficio Tesoreria di Ater della Provincia di Roma.	
	La garanzia in parola sarà progressivamente svincolata, ai	
	sensi dell'art. 103, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., e	
	definitivamente solo alla data di approvazione ed emissione	
	del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di	
	regolare esecuzione.	
	ART. 12 - ASSICURAZIONI	
	Costituisce onere dell'Appaltatore, da ritenersi compreso nel	
	corrispettivo dell'appalto, la stipula della polizza	
	espressamente prevista dall'art. 103 comma 7 del D. Lgs. n.	

	50/2006 e s.m.i. assicurazione che copra i danni subiti	
	dall'Azienda appaltante a causa del danneggiamento o di	
	distruzione parziale o totale di impianti ed opere, anche	
	preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei	
	lavori, con massimale RCT pari a €- con polizza n.	
 rilasciata da.....	
	Inoltre l'appaltatore deve assicurare la stazione appaltante	
	contro la responsabilità civile verso terzi per danni causati	
	a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza di	
	cui sopra deve coprire l'intero periodo dell'appalto,	
	decorrendo dalla data di consegna dei lavori fino	
	all'intervenuta emissione del certificato di collaudo	
	provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o	
	comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei	
	lavori; deve altresì risultare in regola con il pagamento del	
	relativo premio per lo stesso periodo indicato e deve essere	
	trasmessa all'Azienda almeno 10 giorni prima dell'inizio dei	
	lavori e successivamente ad ogni sua richiesta.	
	ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI - ONERI FISCALI	
	Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutti gli oneri ine-	
	renti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del con-	
	tratto d'appalto, compresi quelli tributari. A carico esclusi-	
	vo dell'Appaltatore restano, altresì, le imposte e in genere	
	qualsiasi onere dipendente dal presente appalto, che, diretta-	

mente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle opere oggetto dell'appalto stesso, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risulti intestato a nome dell'Azienda appaltante.

Ai fini della registrazione le Parti dichiarano che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell'esercizio d'impresa e nell'attuazione di programmi d'edilizia residenziale pubblica; pertanto esse sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto ed il presente contratto è soggetto a registrazione con imposta in misura fissa.

ART. 14 - PAGAMENTI

I pagamenti relativi ai lavori oggetto del presente contratto saranno effettuati mediante bonifico bancario a favore dell'Appaltatore nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 136/2010.

L'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla suddetta Legge.

ART. 15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per il presente appalto è esclusa la competenza arbitrale. Per ogni controversia ad esso inerente è competente il Foro di Roma.

ART. 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di aver reciprocamente adempiuto agli obblighi previsti dal Reg. EU 679/16 - G.D.P.R. in materia di

dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto e, nella fattispecie, Ater Provincia di Roma ha fornito prima del trattamento, l'informativa alla parte interessata, la quale dichiara di averne preso visione e di averla consultata al seguente LINK:

[http://www.aterprovinciadiroma.it/images/INFORMATIVA FORNITORE .pdf](http://www.aterprovinciadiroma.it/images/INFORMATIVA_FORNITORE.pdf)

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto citato nel Reg. EU 679/2016 e nel D. Lgs. n. 81/08 s.m.i. con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli necessari all'esecuzione del contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza il contratto potrà essere risolto di diritto, fermo restando che la parte inadempiente sarà tenuta a risarcire tutti i danni che da ciò dovessero derivare.

ART. 17 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

	L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei	
	flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136. Inol-	
	tre l'Appaltatore si obbliga a comunicare alla stazione appal-	
	tante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati	
	entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti	
	correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in ope-	
	razioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché,	
	nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle	
	persone delegate ad operare su di essi.	
	L'appaltatore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica	
	relativa ai dati trasmessi. Al fine della tracciabilità dei	
	flussi finanziari si riporta il codice identificativo gara	
	(CIG)	
	Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero de-	
	gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità	
	delle operazioni determina la risoluzione di diritto del con-	
	tratto.	
	ART. 18 - RISPETTO DEL CODICE ETICO E DEL MODELLO ORGANIZZATI-	
	VO DELL'AZIENDA	
	L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il D. Lgs. 8	
	giugno 2001 n. 231 (di seguito il "Decreto") prevede la re-	
	sponsabilità diretta delle società in relazione alla commis-	
	sione di una serie di reati realizzati da suoi dipendenti,	
	fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla respon-	

	sabilità personale di colui che ha commesso l'illecito. In tal	
	senso l'appaltatore dichiara di non essere sino ad ora mai in-	
	corso nella commissione di uno dei reati contemplati nel De-	
	creto (di seguito i "Reati") e si impegna ad informare imme-	
	diatamente l'Ater nel caso di coinvolgimento in uno dei sud-	
	detti illeciti. L'Appaltatore prende atto, inoltre, che l'Ater	
	ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	
	in conformità ai principi previsti dal Decreto (di seguito il	
	"Modello 231") ed un Codice Etico, al fine di prevenire la re-	
	sponsabilità prevista per la commissione dei Reati e	
	l'applicazione delle relative sanzioni. L'Appaltatore si im-	
	pegna, in ogni caso, a non porre in essere alcun comportamento	
	idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto (a	
	prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla pu-	
	nibilità dello stesso). La violazione di detto impegno compor-	
	terà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente	
	contratto e legittimerà l'Ater a risolvere lo stesso con ef-	
	fetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.	
	1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni even-	
	tualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non	
	tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa del-	
	le sanzioni previste dal Decreto.	

ART. 19 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL PRESENTE CONTRATTO

Pur non essendo materialmente allegati al presente contratto,

ne fanno parte integrante a tutti gli effetti:

- progetto esecutivo posto a base di gara;

- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.

100, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

- i documenti di gara.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'ATER della Provincia di

Per l'Appaltatore

Roma

Il Direttore Generale

Dott. Luigi Bussi